

## Lavoro subordinato e trattamento economico

**Autore:** Cassano Giuseppe

**In:** Diritto del lavoro, Giurisprudenza commentata

Nel rapporto di lavoro subordinato il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall'art. 2121 c.c. (nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità, poi confluita nel trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri con diritto a pensione con conseguente nullità, ai sensi del cit. art. 2121 c.c., e dell'art. 1419 c.c., di clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, come il compenso per lavoro straordinario continuativo; quest'ultimo compenso è computabile anche ai fini del trattamento di fine rapporto per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendo, per un verso, escludersi che le clausole collettive nulle, per contrarietà al principio di onnicomprensività di cui all'art. 2121 (vecchio testo) c.c., possano rivivere nel contesto normativo introdotto dalla stessa l. n. 297 del 1982 e, per altro verso, ritenersi che una eventuale deroga al predetto principio di onnicomprensività da parte di contratti o accordi collettivi successivi all'entrata in vigore della l. n. 297 del 1982, debba essere espressamente prevista.

<https://www.diritto.it/lavoro-subordinato-e-trattamento-economico/>